

DIVIETO DI ESPORTARE BENI DI LUSO IN RUSSIA: ULTERIORI CHIARIMENTI DELLA COMMISSIONE

A seguito dell'aggressione russa all'Ucraina l'UE, come noto, ha introdotto restrizioni nei confronti della Russia, tra le quali vi è il **divieto di esportazione dei beni di lusso** elencati nell'allegato XVIII del Regolamento 833/2014 come modificato dall'art. 3 nonies del Regolamento 2022/428:

Articolo 3 nonies

- 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.*
- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.*
- 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.*

La Commissione UE ha già avuto modo di chiarire i concetti di "valore" e "articolo", ripresi nell'Avviso dell'Agenzia Dogane Monopoli del 28.3.2022¹, e ora, con ulteriore Avviso² in data odierna, viene fornito il seguente ulteriore chiarimento:

Circa i beni di lusso contenuti al punto 17) della nota esplicativa dell'allegato XVIII "Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio" e con particolare riferimento agli accessori e ai pezzi di ricambio, la disposizione dev'essere applicata come segue:

- gli accessori e i pezzi di ricambio di valore pari o inferiore a 300 euro per articolo non sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies;*
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che non sono destinati all'uso dei veicoli e delle pertinenze anche ivi elencate non sono soggette alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies. Ciò significa, ad esempio, che il divieto non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50 000 EUR;*
- gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che sono destinati all'uso dei veicoli e degli apparecchi ivi elencati sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies.*

Il chiarimento è comunque consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-customs_en.pdf >> 18. NEW

1

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/36461000/Avviso+20220329+beni+di+lusso.pdf/141b0630-7ede-c491-86ba-9203b3281bee?t=1648556837617>

2

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/Beni-lusso-rettifica-17052022.pdf/9571ad89-45a9-e59b-c67b-9ba93e32dbca?t=1652792057044>

a cura di Elena Fassa
dell'Area Estero di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – e.fassa@apindustria.vi.it